



**COMUNE DI PRATA DI PRINCIPATO ULTRA  
PROVINCIA DI AVELLINO**

**COPIA**

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

*Numero 6 Del 28-04-2016*

**Oggetto:** Determinazione aliquote IMU anno 2016

L'anno **duemilasedici** il giorno **ventotto** del mese di **aprile** alle ore **18:32**, nella sala delle adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco si è riunito il Consiglio Comunale convocato, in sessione **Ordinaria** in **Prima** convocazione per la data odierna, risultano all'appello nominale:

<b>GAETANO TENNERIELLO</b>	<b>P</b>	<b>DOMENICO TENNERIELLO</b>	<b>P</b>
<b>GIACOMO DONADIO</b>	<b>P</b>	<b>ARMANDO GALDO</b>	<b>P</b>
<b>DOMENICO RANAUDO</b>	<b>P</b>	<b>BRUNO FRANCESCO PETRUZZIELLO</b>	<b>A</b>
<b>GUERINO CENTRELLA</b>	<b>P</b>	<b>MARIO ANTONIO CANNA</b>	<b>P</b>

presenti n. 7 e assenti n. 1.

Risultato legale il numero degli intervenuti;

Assume la presidenza il Sig. **GAETANO TENNERIELLO** nella sua qualità di **SINDACO**;

Assiste il segretario Comunale Capo Dot. **DE GIROLAMO TOMMASO**;

Sono presenti o assenti i seguenti Assessori esterni al Consiglio senza diritto al voto:

<b>ASSESSORI</b>	<b>PRESENTI</b>	<b>ASSENTI</b>
<b>ELVIRA NUZZO</b>	<b>x</b>	

La seduta è **Pubblica**.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### PREMESSO :

- che comma 1, dell'art. 151 del TUEL d. lgs. N. 267/2000 fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione per l'anno successivo, termine che può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze. Con decreto D.M. 28 ottobre 2015 del seguente tenore: "Ulteriore differimento dal 31 ottobre al 31 dicembre 2015 del termine per la presentazione del Documento unico di programmazione e differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2016 delle città metropolitane, dei comuni, delle province e dei liberi consorzi comunali della regione Siciliana il Ministro ha differito dal 31 dicembre 2015 al 31 marzo 2016 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte delle città metropolitane, dei comuni, delle province e dei liberi consorzi comunali della Regione siciliana.
- Che con decreto del Ministro dell'interno 01.03.2016 del seguente tenore "**Ulteriore differimento, dal 31 marzo al 30 aprile 2016, del termine per l'approvazione dei bilanci di previsione 2016 da parte dei comuni**".

Differimento termine tributi locali.

Il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione si ripercuote in altre scadenze. Infatti, in via automatica, sono prorogati, alla stessa data (30 aprile 2016), i termini per l'approvazione delle tariffe, aliquote e regolamenti dei tributi locali. Ciò in virtù:

- dell'art. 1, comma 169, L. 27 dicembre 2006, n. 296 secondo il quale "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

- e dell'art. 53, comma 16, L. 23 dicembre 2000, n. 388 secondo il quale il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di approvazione del bilancio, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento

Autorizzazione esercizio provvisorio. È autorizzato per le città metropolitane, i comuni, le province ed i liberi consorzi della Regione Siciliana, l'esercizio provvisorio del bilancio 2016. Nel Comunicato 01 marzo 2016 il Ministero dell'interno fa presente che il decreto autorizza per gli enti locali "anche l'esercizio provvisorio del bilancio, ai sensi dell'art. 163, comma 3, del TUEL, avvalendosi della nuova facoltà prevista dalle più recenti disposizioni in materia di armonizzazione dei bilanci (D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126), per consentire un margine di maggiore flessibilità rispetto alla gestione provvisoria degli stessi bilanci".

Vista la legge di stabilità anno 2016( legge n. 208/2015 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015) che introduce al **comma 26** la sospensione di eventuali aumenti di tributi e addizionali, una sorta di **comma di chiusura** per inibire agli enti locali un ulteriore "giro di vite" tariffario e delle aliquote delle imposte spettanti ai comuni rispetto a quelle in vigore nel 2015( con parziale eccezione per la TARI): "26. *Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016*

e sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n.64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000."

**VISTO** quel che prevede la medesima legge di Stabilità anno 2016 in materia di IMU di seguito elencato:

- a) comma 10 lettera b): "sconto" della base imponibile IMU per gli immobili dati in comodato a genitori o figli; riduzione del 50% per l'imposta sulla prima casa data in comodato d'uso a parenti di primo grado (figli e genitori), a condizione che si possieda solo un'altra casa di proprietà nello stesso Comune. "b) al comma 3, prima della lettera a) e' inserita la seguente: «0a) per le unita' immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui e' situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unita' abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23»;"
- b) Comma 13. Nuovi criteri per l'esenzione IMU dei terreni agricoli. Per quanto riguarda le imprese è stata eliminata l'IMU sui terreni agricoli e quella sugli imbullonati ( comma 21 – vedi testo sopra riportato), ovvero i macchinari fissi al suolo delle aziende. "13. A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli:
- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e insuscipibile. A decorrere dall'anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34"
- c) Comma 25. Cancellata la norma che prevedeva l'introduzione dell'imposta municipale secondaria:"25. L'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e'abrogato."
- d) comma 21: esclusione dalle imposte immobiliari dei macchinari "imbullonati". ( vedi testo sopra riportato).
- e) commi 53 e 54: riduzione del 25% di IMU e TASI per gli immobili a canone concordato (

vedi testo sopra riportato).

Tanto premesso e considerato

Vista la Delibera di consiglio comunale n.11 del 23 aprile 2015: "**OGGETTO: Determinazioni aliquote e detrazioni IMU anno 2015**", che s'intende allegata al presente atto per formare con esso parte integrante e sostanziale;

**ACQUISITI** in argomento il parere di rito del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e il parere di regolarità contabile, emesso dal responsabile del servizio finanziario, del presente deliberato a' sensi degli articoli 49, 147 comma 2 lettera c) e 147-bis (articolo inserito dall'art. 3, comma 1, letto d), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213) del Tuel D.Lgs. n. 267

**ACQUISITO**, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), pt. 7, del D.Lgs. 267/2000, il parere del revisore dei conti, sull'approvazione della presente deliberazione;

**DATO ATTO** che con il rilascio dei pareri di cui sopra, ai sensi del regolamento comunale sul sistema dei controlli interni e dell'articolo 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, inserito dall'articolo 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, è stato assicurato sulla presente proposta di deliberazione il controllo di regolarità amministrativa e contabile;

**RITENUTO** di dover approvare la suddetta proposta;

Con voti favorevoli cinque, contrari 2 ( CANNA – GALDO)

### **DELIBERA**

- 1) **DI PRENDERE ATTO** della disposizione "blocca aumenti tariffari" contenuta nella legge di stabilità anno 2016( legge n. 208/2015 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015) che introduce al comma 26 la sospensione di eventuali aumenti di tributi e addizionali, una sorta di comma di chiusura per inibire agli enti locali un ulteriore "giro di vite" tariffario e delle aliquote delle imposte spettanti ai comuni rispetto a quelle in vigore nel 2015 ( con parziale eccezione per la TARI): "*26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015.*"
- 2) **DI APPROVARE E CONFERMARE** pertanto, a titolo di manovra tariffaria relativa all'anno 2016, le **medesime aliquote** relative ad **IMU** relativa al 2015 negli stessi importi e percentuali dell'anno 2015 quali esposti in dettaglio nelle delibere di consiglio comunale numeri 9 e 11 del 23 aprile 2015 in premessa citate (ad eccezione delle esenzioni previste dalla legge 208 del 23.12.2015 per IMU e TASI), e che qui si intendono richiamati, ovvero:

la Delibera di consiglio comunale n.11 del 23 aprile 2015: "**OGGETTO: Determinazioni aliquote e detrazioni IMU anno 2015**" :

- aliquota immobili gruppo D (esclusi D/10) : **10,6 per mille**;
- aliquota abitazione principale (e assimilate) e relative pertinenze: **6,0 per mille** e applicazione delle detrazioni di legge. Tali aliquote e detrazioni si applicano limitatamente alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, in quanto gli altri immobili adibiti ad



# COMUNE DI PRATA DI PRINCIPATO ULTRA

Provincia di Avellino

Revisore Legale

Protocollo n. 2712

Al Sindaco

Al Segretario Generale

Al Dirigente del Servizio Finanziario

LORO SEDI

**OGGETTO: PARERE DEL REVISORE SULLA PROPOSTA DI APPROVAZIONE DI DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU ANNO 2016 E ALIQUOTE TASI ANNO 2016.**

L'anno 2016 il giorno 26 del mese di aprile alle ore 11.30 il Revisore Legale Dott. Marco Evangelista, ai sensi dell'art. 234 e seguenti del D.Lgs. 267/00 ha preso visione della proposta di approvazione di determinazione aliquote e detrazioni IMU anno 2016 e aliquote TASI anno 2016.

## Premesso

che il D.L. 174/2012 a modifica dell'art. 239 del D.Lgs 267/2000 introduce ulteriori compiti in capo al Revisore Legale prevedendo la necessaria formulazione di parere in merito a proposte di regolamento di contabilità, economato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali;

visto

- Le proposte di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale per l'approvazione relative a:
  - Aliquote e detrazioni IMU anno 2016;
  - Aliquote per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI):
- 1) **DI PRENDERE ATTO** della disposizione "blocca aumenti tariffari" contenuta nella legge di stabilità anno 2016( legge n. 208/2015 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015) che introduce al comma 26 la sospensione di eventuali aumenti di tributi e addizionali, una sorta di comma di chiusura per inibire agli enti locali un ulteriore "giro di vite" tariffario e delle aliquote delle imposte spettanti ai comuni rispetto a quelle in vigore nel 2015 ( con parziale eccezione per la TARI): "26. *Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015.*
- 2) **DI APPROVARE E CONFERMARE** pertanto, a titolo di manovra tariffaria relativa all'anno 2016, le medesime aliquote relative ad IMU e TASI relative al 2015 negli stessi importi e percentuali dell'anno 2015 quali esposti in dettaglio nelle delibere di consiglio comunale numeri 9 e 11 del 23 aprile 2015 in premessa citate (ad eccezione delle esenzioni previste dalla legge 208 del 23.12.2015 per IMU e TASI), come da allegato alla presente.
- il parere favorevole di regolarità tecnico contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- Il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (aggiornato alla legge di stabilità 2016 in materia di IMU e TASI) come da allegato alla presente.

# COMUNE DI PRATA DI PRINCIPATO ULTRA

Provincia di Avellino

-----  
Revisore Legale



Tutto ciò premesso e considerato, il Revisore Legale

esprime, per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 239 D.Lgs. 267/2000, parere favorevole sulle proposte di deliberazione aliquote e detrazioni IMU anno 2016 e aliquote TASI anno 2016.

26/09/2016

Il Revisore Legale  
Dott. Marco Evangelista

  




## Votazione contro le voci dal n. 2 al n. 6 dell'ordine del giorno

### Motivazioni:

- 1) Prata Futura è contraria alla gestione globale delle entrate da parte della maggioranza, per cui non condividiamo né piani, né regolamenti, né aliquote. Le aliquote, ad esempio, sono state aumentate senza considerare la possibilità, come già dichiarato, di adottare misure alternative atte a 1) recuperare risorse finanziarie (ad esempio i 750 mila euro residui dei fondi TERNA) 2) a ridurre gli sprechi (ad esempio il tecnico laureato, l'affidamento della riscossione a una ditta esterna, riscossione che ci costerà centinaia di migliaia di euro che si potevano risparmiare). Senza considerare poi, la assenza da sempre di una seria e equa politica di riscossione tributaria da parte di questa amministrazione, come abbiamo già sottolineato da anni e come constatato addirittura anche dal Revisore dei Conti.

Se le aliquote oggi sono quelle che sono e i tributi locali gravano ormai pesantemente sui bilanci delle famiglie pratesi è solo per la incapacità amministrativa della maggioranza, con cui non condividiamo certamente il modo di amministrare e, quindi, le scelte in materia tributaria.

- 2) Non si capisce come, ormai giunti quasi a metà 2016, l'Amministrazione non abbia ancora presentato in Consiglio Comunale lo schema di bilancio consuntivo del 2015. Ciò sta comportando sicuramente non solo una situazione finanziaria del comune di confusione totale (infatti non si sa assolutamente nulla su come si sia chiuso l'esercizio finanziario dell'anno scorso, il che ci lascia dedurre che questa amministrazione sta ormai boccheggiando come pesce fuor d'acqua. E ciò poco ci importerebbe se non fosse per il fatto che i danni conseguenti si ripercuotono su noi tutti e non su chi amministra) ma anche la oggettiva impossibilità da parte nostra di poter valutare con precisione, o, se vogliamo, con cognizione di causa, le basi su cui si fonderebbero il piano di riscossione e le aliquote che si intendono applicare.
- 3) Sindaco e Giunta, insomma, ci presentano in Consiglio Comunale la solita minestra, come esclusivo atto formale, senza fornire alcun elemento sufficiente per una corretta valutazione da parte di noi Consiglieri. Come al solito, siamo di fronte a un modo di Amministrare senza capo, né coda. E i risultati si stanno vedendo fin troppo chiaramente.

- abitazione principale e relative pertinenze sono esentati dall'IMU;
- aliquota ordinaria per le aree fabbricabili : **8,5 per mille**;
  - aliquota ordinaria per tutti gli altri immobili : **8,5 per mille**;
  - **Detrazione per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale** del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200,00** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;
- 3. DI DARE ATTO** che dette aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2016;
- 4. DI DARE ATTO** che la somma delle aliquote IMU e TASI per ogni tipologia di immobile non supera il limite del 10,6 per mille, calcolato in base al disposto del comma 677 dell'art.1 della legge 147/2013;
- Di dichiarare con successiva votazione ad esito voti favorevoli cinque, contrari 2 (
- CANNA – GALDO

PARERI ai sensi dell'art. 49, comma 1° e dell'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000 sulla proposta di delibera "Determinazione aliquote IMU anno 2016"

#### PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica

Prata P.U., li 28.04.2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(Geom. Giuseppe Ciamillo)

#### PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile

Prata P.U. li 28.04.2016

Il Responsabile Del Settore Finanziario  
Rag. Immacolata Lodise



Letto, approvato e sottoscritto.

**Il Presidente**  
F.to GAETANO TENNERIELLO

**Il Segretario Comunale**  
F.to Dot. DE GIROLAMO TOMMASO

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Certificasi dal sottoscritto Segretario che, giusta relazione del Messo Comunale, copia della presente deliberazione è stata:

Affissa all'Albo Pretorio Comunale il giorno 05.05.2016 per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi.

**Dal Municipio, li 05.05.2016**

**Il Segretario Comunale**  
F.to Dot. DE GIROLAMO TOMMASO

---

**ESECUTIVITA'**

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la su estesa deliberazione è divenuta esecutiva (1):

- [ ] Ai sensi dell'art. 134, 3° comma, Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267  
[x ] Ai sensi dell'art. 134, 4° comma, Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267

(1) Segnare nel quadratino con una X il caso che ricorre.

**Dal Municipio, li 05.05.2016**

**Il Segretario Comunale**  
F.to Dot. DE GIROLAMO TOMMASO

---

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

**Dal Municipio, li 05.05.2016**

**Il Segretario Comunale**  
Dot. DE GIROLAMO TOMMASO

